

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Nella seduta del 03/11/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato in data 20 maggio 2016, parte ricorrente, rappresentata da un legale di fiducia, espone di essere intestataria di un conto corrente presso l'intermediario e di aver richiesto, il 25 gennaio 2016, a mezzo PEC, copia del relativo contratto nonché copia dell'estratto conto storico. Non avendo ottenuto l'accoglimento della predetta istanza, sottoponeva la questione alla cognizione dell'ABF, richiedendo la produzione della suddetta documentazione nonché la refusione delle spese di assistenza difensiva "da liquidare in favore del procuratore antistatario".

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha pregiudizialmente eccepito la cessazione della materia del contendere in ordine ad entrambe le istanze formulate dalla società ricorrente: con riferimento all'istanza di accesso alla documentazione ha precisato di aver riscontrato la stessa in data 22 giugno 2016 confermando "la disponibilità [a titolo gratuito] presso l'agenzia (...) della richiesta documentazione, ai sensi del disposto dell'art. 119, 4 comma del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385". In relazione all'istanza accessoria ha precisato di aver "disposto la restituzione anche dei 20 euro, importo sostenuto per la presentazione del ricorso".

Precisava altresì: che la consegna della documentazione avveniva gratuitamente; che alla richiesta iniziale non era stato dato seguito per un disguido; che si opponeva alla richiesta di refusione di spese legali, peraltro non quantificate, “in quanto il ricorso ad un legale è stata libera scelta del ricorrente”.

In relazione alle rispettive argomentazioni, parte ricorrente chiede all’ABF quanto segue:

- “- accertare l’inadempimento contrattuale [dell’intermediario];
- condannarlo alla produzione della documentazione richiesta;
- con condanna alla refusione delle spese ed onorari di procedura da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.

L’intermediario chiede all’ABF di dichiarare cessata la materia del contendere “avendo nel frattempo (...) provveduto a soddisfare le richieste di controparte mettendo a disposizione i documenti e i 20 euro”.

DIRITTO

Il Collegio rileva come effettivamente sulla domanda principale sia venuta meno la materia del contendere, avendo l’intermediario provveduto a fornire gratuitamente al ricorrente la documentazione richiesta.

Residua la richiesta di ristoro delle spese di assistenza difensiva, che però non può essere accolta, sulla base della decisione n. 4618/2016 del Collegio di coordinamento, sia per essersi conclusa la vicenda con la cessazione della materia del contendere, sia per la ripetitività della questione.

P.Q.M.

Respinta la domanda accessoria, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO